

| | |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ | |
| Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore | salute@certregione.fvg.it terzosettore@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5569 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10 |

FINANZIAMENTI AD ENTI PUBBLICI PER CONVENZIONI TIPO STIPULATE CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

INFORMATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il DPR 26 ottobre 1972, n. 642 che disciplina l'applicazione dell'imposta di bollo all'allegato B – Tabella, riporta gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo.

All'art.16 dell'allegato B stabilisce che sono esenti da imposta di bollo:

“Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.

Lo stesso DPR 642/72, all'allegato A – Tariffa – parte I (atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine) art.3, riporta la misura della tariffa da applicare alle domande presentate, nello specifico sulla piattaforma IOL, quando non ricadano nella casistica di esenzione dal pagamento del bollo ai sensi del sopracitato art.16.

Come specificato al tariffario dell'allegato A l'imposta è dovuta nella misura di euro 16 a prescindere dalla dimensione del documento.

“1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, forfettaria dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili (con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n.379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma , delle legge 18 febbraio 1992, n.162)

Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1- bis è dovuta nella misura di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.”